



COMUNE DI VOLTERRA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'articolo 8 del DPR 10 settembre 1982 n.915 e delle leggi della Regione Toscana n.65 del 13 novembre 1984 e n.60 del 19 agosto 1988.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13.02.1964 N.185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n.615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
- f) agli esplosivi.

Art.2 – MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia.

Art.3 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento i rifiuti sono classificati in urbani e speciali assimilabili agli urbani.

A) I RIFIUTI URBANI si distinguono in:

a-1) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Tali rifiuti interni si dividono a loro volta in:

a-1.1) rifiuti interni non ingombranti ordinari, qualora non presentino caratteristiche particolari (quali scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici, ecc.);

a-1.2) rifiuti interni non ingombranti pericolosi costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici e prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" (Legge 29.5.1974, n.256 – DPR 24.11.1981 n.927 e successive modificazioni);

a-2) rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili); si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle sole aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente a residui di falciatura di prati e potatura di siepi e alberi, con esclusione di tronchi d'albero.

a-3) rifiuti esterni, cioè rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi o di altri corsi d'acqua.

B) Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, che rientrano nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:

b-1) Per qualità merceologica non contrastino con le norme previste ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84 e successive modificazioni ed in particolare come nella tabella 1.1.1 della deliberazione, qui elencati:

- polveri e similari provenienti dall'attività di spazzamento, spolvero e pulizia dei locali degli edifici;
- scarti di preparazione o di consumo di alimenti provenienti da attività di cucina, mensa, ristorazione, ricreazione;
- imballaggi primari e secondari (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) se conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette e pallets, se conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili escluso carta catramata;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta. Feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da detti materiali. compresi camere d'aria, copertoni e pneumatici solo se triturati e comunque fino a quando gli stessi potranno essere smaltiti in discarica (D.Lgs. 36/2003 Art.6 punto 1 lettera "o").
- resine termoplastiche e termoindurenti, in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti in legno, metallo o tessuto e similari;
- beni durevoli (articolo 44 D.Lgs.22/97) se conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali simili, esclusi lane di vetro e di roccia e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli di legno, plastica e simili, escluso gesso;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure e simili) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica se conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.

b-2) Per quantità qualora, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa, la quantità prodotta non sia tale da causare un costo di smaltimento / recupero superiore al ricavo derivante dall'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). Con separato provvedimento dell'Amministrazione Comunale saranno definiti i parametri quantitativi per l'assimilità dei rifiuti speciali ai sensi del presente paragrafo.

b-3) Siano comunque compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta, trasporto e smaltimento effettuato dai servizi ambientali incaricati della gestione di ciò.

I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini, pubbliche e private, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani in base a norme stabilite dalle vigenti leggi e disposizioni.

Sono esclusi dall'assimilità a rifiuti urbani quei rifiuti speciali che siano contaminati da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura.

b-4) I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio, prodotti da luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto a-2) sono considerati per l'intero ciclo "speciali" e pertanto essi dovranno essere avviati al recupero a totale carico del produttore.

Saranno considerati tali gli stessi rifiuti, ancorché prodotti da luoghi di cui al precedente punto a-2) ma per le cui attività siano utilizzate aziende specializzate del settore, le quali dovranno provvedere al recupero a totale loro carico presso

idonei impianti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto rifiuti.

Sono esclusi dal presente paragrafo quei rifiuti provenienti dai giardini pubblici e comunali.

Art.4 – DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

- 1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- 2) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- 3) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e dei fossi;
- 4) stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di rimozione o di smaltimento;
- 5) cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuti, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione o del recupero degli stessi;
- 6) trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o da impianti al luogo del trattamento;
- 7) trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
- 8) trattamento finale: l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo dei rifiuti in appositi impianti, interrimento controllato od altro idoneo conferimento finale del rifiuto.

Art.5 – PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) deve essere perseguita la diminuzione della produzione dei rifiuti, favorendo o promuovendo i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia.

Art.6 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE - OBBLIGO DELLA PRESELEZIONE

Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento intermedio e finale dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani come specificati dall'articolo 3 punto a);
- i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani per l'intero ciclo di smaltimento come definito dall'articolo 3 b);

- i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti urbani e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti e della depurazione di acque di scarico esclusivamente di carattere urbano.

La diminuzione della produzione dei rifiuti tramite preselezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani è componente obbligatoria delle attività di smaltimento attribuite al Comune.

Art.7 – DIVIETI ED OBBLIGHI

E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare abusivamente, anche temporaneamente, sulle aree pubbliche e sulle aree private soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, le gronde lagunari, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc., ferme restando le disposizioni contenute nella legge n.319 del 10.5.1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico i liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. E' vietata a persone non autorizzate qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di smaltimento.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune ed autorizzati dall'Amministrazione Provinciale.

E' vietata l'installazione e la gestione di impianti di innocuizzazione e/o eliminazione dei rifiuti speciali e di conseguenza il relativo smaltimento di questi, senza che sia stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione all'ente preposto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

E' vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente alle emissioni in atmosfera, il Sindaco può stabilire con apposita ordinanza sindacale deroga al presente divieto in relazione ai rifiuti costituiti da scarti verdi derivanti da attività agricole o di giardinaggio, prescrivendo precise modalità e criteri di comportamento a salvaguardia della salute pubblica.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombrò dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

L'utenza dei servizi di smaltimento è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.

Art.8 – SCARICO OD ABBANDONO DI RIFIUTI

Salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente regolamento, sono in ogni caso vietati, in qualsiasi area, l'abbandono e lo scarico, anche se con modalità e tempi tali da non costituire formazione di discarica, di rifiuti che possano creare inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o, comunque, un pericolo.

Il Sindaco, ove necessario, ordina le rimozione dei rifiuti.

I proprietari di terreni oggetto di abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia, possono essere chiamati a rispondere in sostituzione dei diretti responsabili qualora questi rimangano ignoti.

Art.9 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED UGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministro della Sanità e della Provincia.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle vigenti leggi, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art.10 – MISURE DI PREVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n.60 del 19.08.1988, il Comune può emanare disposizioni dirette ad eliminare i rischi igienico – sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti. Tali disposizioni devono essere rivolte ad eliminare o ridurre rischi accertati e dipendenti:

- dalla intervenuta acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla tossicità e nocività del rifiuto;
- dalla provata impossibilità di innoquizzazione, con gli impianti di smaltimento esistenti, di particolari rifiuti prodotti;
- da situazioni particolari di emergenza nella funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti.

Tali disposizioni possono prevedere termini, anche gradualmente, per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui essi derivano.

Art.11 – FORMA DI GESTIONE

Il Comune esplica l'attività di smaltimento di cui ai titoli II, III, IV, V e VI del presente regolamento con diritto di privativa, direttamente o mediante azienda municipalizzata o consorziale o mediante concessioni ad enti od imprese specializzati ed autorizzati.

Art.12 – PERIMETRO TERRITORIALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

CAPO I

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro comunale come sotto definito:

TUTTI I GIORNI FERIALE

- centro storico;
- sobborghi di Santo Stefano – San Giusto – S. Alessandro – San Lazzero – Cappuccini;
- zone urbanizzate: Villaggio Giardino – Fontecorrenti – Le Colombaie – Le Ripaie – Fontanella – il Cipresso – Rioddi – la Cappella – Poggio alle Croci – Le Cetine;
- le vie di circonvallazione del centro storico e del centro abitato. Le vie: Porta Diana – via Pisana – Via Landini – Via Mazzini – Via Carducci – Viale Garibaldi;
- Le zone: Ospedaliera – Artigianale San Quirico;
- Le abitazioni lungo le strade: SS.68 da Volterra a Saline – Strada comunale Santa Margherita – SS.439 bis (dal bivio SS.68 loc. Roncolla alla loc. Molino d’Era) – SP del Castagno (fino al pod. Rezzo) – SS.68 da Volterra al bivio per Mazzolla – Strada comunale di Mazzolla e del Cimitero di Mazzolla – Strada di Bonifica San Donnino (dal bivio con la strada comunale di Villamagna al Pod. Sestri) – le abitazioni sulla SS.439 da Saline fino alle fabbriche Smith Tool e Paradisi comprese;
- Frazioni di Saline di Volterra e Villamagna;
- Abitati di Mazzolla – Roncolla – Prato d’Era – Molino d’Era – Vicarello – Montebradoni.

TRE GIORNI ALLA SETTIMANA

- abitazioni lungo la SS.439 da Saline al confine con il Comune di Pomarance loc. Ponte di Ferro e SS.68 da Volterra a Montemiccioli;
- le località Cancellino – Papignano – Ariano – Spicchiaiola – Montemiccioli – Ponsano.
- Strada Comunale Ulignano- Sensano da Loc. Prato D’era al bivio con la Strada Provinciale del Cornocchio;
- Strada Comunale Palagione-Pignano dal bivio con la S.S.439 Dir (Loc. Fontitatti) al bivio con la Strada Provinciale del Cornocchio (Loc. Pignano);
- Strada Provinciale del Cornocchio dal bivio con S.S.68 (Loc. Indicatore) all’incrocio con la Strada Comunale Sensano-Ulignano (Loc. Sensano).

CAPO II

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni viene effettuato entro il perimetro comunale come sotto definito:

- centro storico;
- sobborghi di Santo Stefano – S. Giusto – S. Alessandro – S. Lazzero – Cappuccini;
- zone urbanizzate: Fontecorrenti – le Colombaie – La Cappella – Poggio alle Croci;
- le vie di circonvallazione del centro storico e del centro abitato;
- le vie: Porta Diana – Via Pisana – Via Landini – Via Mazzini – Via Carducci – Viale Garibaldi;
- le zone: ospedaliera – artigiana San Quirico;
- frazioni di Saline di Volterra e Villamagna;
- abitati di Mazzolla – Montebradoni.

All’interno di detto perimetro l’utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

La determinazione del perimetro viene effettuata dall’Amministrazione comunale in base a criteri dettati dalla necessità igienico – sanitaria del territorio, dalla economicità del

servizio, dal percorso dei mezzi addetti ai servizi, dalla densità della popolazione, dalla distanza degli utenti dai contenitori.

Il perimetro può essere revisionato, su proposta dell'Ufficio Ambiente e con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI PER L'INTERO CICLO DI SMALTIMENTO

Art.13 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti ordinari, come definiti dall'articolo 3, punto a-1.1) e speciali assimilabili agli urbani interni non ingombranti come definiti dall'articolo 3, punto b.1.)

Art.14 – CONFERIMENTO

I rifiuti urbani interni non ingombranti ordinari e speciali assimilati non ingombranti per lo smaltimento devono essere conferiti a cura del produttore il quale è tenuto ad osservare le seguenti norme.

Dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l'esposizione all'aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo.

Nella gestione del servizio pubblico di nettezza urbana, dove possibile, la raccolta è organizzata tramite contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori chiusi in sacchetti idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione.

L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo. E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori. I rifiuti non devono essere conferiti in forma sciolta o liquida od in fase di combustione. E' vietato spostare il conferimento di materiali, metallici e non, che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta.

Il conferimento nei contenitori deve essere effettuato in qualsiasi momento nell'intervallo fra uno svuotamento e l'altro. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Dove, per le caratteristiche di viabilità della zona o per altri motivi, non sia possibile l'uso dei contenitori, viene istituito il servizio di raccolta manuale. In tal caso i rifiuti devono essere conferiti in sacchetti di provata resistenza ed accuratamente chiusi e deposti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare comunque ogni intralcio al traffico veicolare o pedonale. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Il conferimento deve essere effettuato tassativamente nell'orario prescritto con apposita ordinanza del Sindaco.

I rifiuti urbani od assimilati prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio pubblico di raccolta devono essere conferiti dai produttori nei centri di raccolta e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale. E' consentito il conferimento diretto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento finale, avendo cura che ne sia impedita la dispersione ed ogni rischio igienico – sanitario.

Art.15 – RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato entro il perimetro comunale definito dal precedente Capo I art.12.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti ordinari e speciali assimilati ai non ingombranti per l'intero ciclo di smaltimento viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza giornaliera o a giorni alterni o comunque con periodicità minimo bisettimanale e tale da evitare che la produzione dei rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento e che l'eccessiva permanenza dei rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici.

Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati dall'Amministrazione comunale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Nelle zone dove viene effettuata la raccolta manuale viene fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, prescritto nell'apposita ordinanza.

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private.

In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità di dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

E' fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e la disinfezione è a carico di questi.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

Art.16 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare la dispersione del materiale, ogni emanazione di odori molesti ed ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e dei principi generali di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Deve essere evitato qualsiasi ritardo non motivato nello svuotamento dei veicoli adibiti alla raccolta. Gli stessi veicoli, dopo la raccolta, dovranno essere regolarmente lavati e periodicamente disinfettati.

Art.17 – TRATTAMENTO

I rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente Titolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento, intermedio e finale, previsti dal piano regionale di smaltimento e debitamente autorizzati per questo scopo.

Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme specifiche contenute nei provvedimenti di autorizzazione.

TITOLO III SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.18 – NORMATIVA

Per il disposto dell'articolo 8, secondo comma, punto d) del DPR 10 settembre 1982, n.915 e per l'articolo 3, legge 29 ottobre 1987, n.441 (conversione del decreto legge 31 agosto 1987, n.361), i Comuni istituiscono il servizio di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani pericolosi.

Art.19 – PRINCIPI GENERALI

Nell'ambito del suddetto servizio dovranno essere adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale e perseguiti, in via prioritari, obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti pericolosi e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi, nonché favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.

Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ad altri tipi di rifiuto diversi da quelli urbani pericolosi.

Art.20 – DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 ed in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR 10 settembre 1982, n.915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti:

- batterie e pile;
- prodotti farmaceutici;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F".

Art.21 – DIVIETI ED OBBLIGHI

Competono obbligatoriamente al Comune, direttamente o mediante ditte o enti autorizzati, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi.

E' inoltre compito dell'Amministrazione Comunale provvedere allo smaltimento o ad altra destinazione definitiva dei rifiuti, fatta salva e preferita ogni possibile forma di riutilizzo o recupero consentita dalla tecnica contemporanea.

E' fatto assoluto divieto di gettare, depositare o abbandonare rifiuti urbani pericolosi in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dalla pubblica amministrazione, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.

I produttori di rifiuti urbani pericolosi sono tenuti al conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta differenziata, secondo le modalità prescritte dalla pubblica amministrazione.

Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dalla legge a carico dei produttori di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi.

Art.22 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale lo rendano necessario, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di trattamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi, dandone tempestiva comunicazione ai Presidenti delle Amministrazioni regionale e provinciale.

Art.23 – Centri di stoccaggio provvisorio

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuato in apposite aree e locali predisposti dall'Amministrazione comunale, preferibilmente in centri comprensionali. Le aree di pre-stoccaggio vengono gestite in conformità ai criteri stabiliti dal presente Titolo.

L'ubicazione dei centri deve tener conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico. Sono fatte salve le disposizioni in materia di lavorazioni di industrie insalubri.

Il centro di stoccaggio provvisorio deve essere adeguatamente controllato e reso inaccessibile agli estranei.

In luogo visibile deve essere apposta una targa che individui la destinazione del luogo ("Centro di stoccaggio rifiuti urbani pericolosi") e vieti l'accesso ai non addetti al servizio.

Il centro deve essere dotato di appositi registri in cui saranno annotate le quantità e ogni altra informazione utile inerente i rifiuti stoccati.

E' ammesso lo stoccaggio di diversi tipi di rifiuti urbani pericolosi purché sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

I privati cittadini che vogliono usufruire del servizio direttamente presso il centro di stoccaggio, devono avvalersi, per il conferimento dei rifiuti, del personale addetto.

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi deve essere autorizzato dall'Amministrazione Provinciale in conformità alla norma vigente.

Art.24 – SMALTIMENTO DEFINITIVO

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire con le tecniche e le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Nell'ambito delle modalità di smaltimento definitivo saranno preferiti i sistemi di riciclaggio o recupero dei rifiuti urbani pericolosi o di materie o energie contenute dagli stessi.

Per la disciplina inerente il regime autorizzativo e di controllo, nonché per le prescrizioni tecniche, si invia a quanto stabilito dal DPR 10 Settembre 1982, n.915, dalla deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR 915/82 e dalla vigente normativa regionale in materia.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE E PILE

Art.25 – DEFINIZIONE

Nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani pericolosi operata dalla Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR n.915/92 si intendono per batterie e pile qualunque tipo di accumulatore di energia o apparato chimico produttore di corrente elettrica, di piccole dimensioni, tipo pile a secco, con carbone e biossido di manganese, batterie nichel – cadmio, pile al mercurio (dette anche a bottone), batterie di autoveicoli e natanti, ecc.

Art.26 – RACCOLTA BATTERIE

Per le batterie di autoveicoli o simili l'Amministrazione comunale predispone un servizio di raccolta su chiamata, soltanto per modeste quantità.

Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purché finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

Art.27 – RACCOLTA PILE

Ai fini del conferimento delle pile scariche da parte dei cittadini vengono posti a disposizione appositi contenitori di materiale plastico, anche di piccole dimensioni, muniti di coperchio e sacchetto di polietilene, presso tutti gli esercizi commerciali interessati alla vendita delle pile (negozi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, fototica, tabacchi, supermercati, ecc.) e le circoscrizioni comunali.

L'Amministrazione pubblica, qualora lo ritenga opportuno, potrà procedere anche all'installazione di idonei contenitori esterni, purché gli stessi garantiscano la più completa sicurezza delle collettività.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale predisporre specifico servizio di raccolta periodica delle pile presso i punti di cui al primo e secondo comma, con fornitura di nuovi sacchetti.

Sono consentite diverse destinazioni del rifiuto, purché finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

Art.28 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi consistenti in batterie e pile deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei.

Le batterie contenenti liquido elettrolitico devono essere trasportate su mezzi con pavimentazione del piano di appoggio in materiale antiacido, tale da evitare sversamenti all'esterno; le batterie lesionate devono essere racchiuse in idonei sacchetti in materiale plastico antiacido.

Le pile devono essere racchiuse in sacchetti di polietilene forniti con i contenitori. Deve inoltre essere garantita la separazione tra le pile suscettibili di un recupero e quelle destinate allo smaltimento.

Lo stato di conservazione e manutenzione degli automezzi devono assicurare la massima sicurezza igienico – sanitaria nel rispetto dei criteri espressi nei commi precedenti e comunque dei principi di tutela della salute pubblica ed ambientale cui si ispira il presente regolamento.

È consentito il trasporto di diversi tipi di rifiuti pericolosi sullo stesso automezzo, purché sia evitato ogni rischio di commistione o di reazione fra essi.

Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi deve essere autorizzato dall'Amministrazione provinciale in conformità alla normativa vigente.

Art.29 – STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE BATTERIE

Lo stoccaggio delle batterie deve avvenire al coperto, in area o locale chiuso e controllato, con sufficiente areazione. Il locale o area di stoccaggio deve essere munito di idonea pavimentazione antiacido; sono consentite pavimentazioni con lastre o pannelli, anche limitate alla sola superficie interessata al deposito dei rifiuti. Il centro di stoccaggio deve essere fornito di contenitore in materiale antiacido per l'eventuale raccolta di liquidi corrosivi.

L'impianto di stoccaggio, oltre a rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, deve evitare la formazione di esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larve, ratti ed insetti.

Ulteriori modalità potranno essere individuate dall'Amministrazione comunale in relazione alla convenzione stipulata con la ditta adibita al ritiro del rifiuto.

Art.30 – STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE PILE

Le pile, racchiuse in sacchetti di polietilene, devono essere inserite in appositi cassonetti di cemento; l'inserimento deve avvenire al coperto, in area o locale chiuso o controllato, con sufficiente areazione. Una volta completata la capienza del cassonetto lo stesso deve essere chiuso, tramite cementificazione, con coperchio in cemento. Sul cassonetto deve essere annotata la dicitura "R.U.P. – PILE" e la data di riempimento.

Lo stoccaggio dei cassonetti, in attesa dello smaltimento finale, può avvenire anche all'aperto, purché venga controllato periodicamente lo stato di conservazione degli stessi. Qualora si ritenga necessario procedere a nuova cementificazione, dovranno essere osservati i criteri espressi nel comma precedente e conservata la data di riempimento originaria.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI

Art.31 – DEFINIZIONE

Nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani pericolosi operata dalla deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del DPR n.915/82, si intendono per prodotti farmaceutici i rifiuti costituiti da contenitori (compresse, capsule, perle, supposte, ovuli, ecc. e contenitori in vetro per farmaci liquidi), sostanze ancillari (eccipienti, additivi, dolcificanti, diluenti, coloranti, ecc.) e forme farmaceutiche (sostanze chimiche ad attività farmacologica – c.d. principi attivi) scaduti o rimasti inutilizzati o parzialmente utilizzati e destinati all'abbandono.

Non rientrano nella categoria le confezioni cartacee che contengono i farmaci.

Art.32 – RACCOLTA

Ai fini del conferimento dei farmaci scaduti da parte dei cittadini, l'Amministrazione Comunale distribuisce a tutte le farmacie comunale, distretti socio – sanitari e circoscrizioni appositi contenitori, muniti di coperchio e chiusura a chiave, con resistente sacchetto di materiale plastico intercambiabile.

L'Amministrazione pubblica, soltanto qualora lo ritenga necessario per la completezza del servizio, può procedere alla predisposizione di contenitori metallici esterni, purché gli stessi garantiscano la più completa sicurezza della collettività.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale predisporre specifico servizio di raccolta periodica dei medicinali presso i punti di cui al primo e secondo comma.

Dovrà comunque essere garantita, compatibilmente alle esigenze di servizio, una raccolta su richiesta, presso i centri di cui al primo comma, nell'ipotesi di completamento del contenitore prima del passaggio dell'addetto alla raccolta.

Sono consentite diverse destinazioni di rifiuto, purché finalizzate al riciclaggio o recupero e salvo il potere di controllo della pubblica amministrazione.

Art.33 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi consistenti in farmaci scaduti deve essere effettuato con automezzi e modalità idonei.

Lo stato di conservazione e manutenzione degli automezzi impiegati devono assicurare la massima sicurezza igienico – sanitaria.

I farmaci, debitamente racchiusi nei sacchetti di plastica forniti con i contenitori, devono essere raccolti soltanto a cura dell'addetto al servizio munito della chiave del contenitore, il quale provvederà all'installazione del nuovo sacchetto ed alla chiusura del contenitore.

Il trasporto dei farmaci scaduti deve essere autorizzato dall'Amministrazione Provinciale in conformità alla normativa vigente.

Art.34 – STOCCAGGIO PROVVISORIO

Lo stoccaggio dei farmaci deve avvenire al coperto, in area o locale chiuso o controllato, dotato di strutture in grado di proteggere sufficientemente i rifiuti dagli agenti atmosferici, in particolare dagli sbalzi termici, ed inaccessibile ad estranei ed animali.

L'impianto di stoccaggio deve evitare la formazione di esalazioni dannose o moleste e lo sviluppo di larva, ratti ed insetti.

Il locale o area di stoccaggio deve essere munito di idoneo impiantito in cemento e di appositi contenitori (casseformi, sacchi o cassonetti, preferibilmente in materiale plastico) per il deposito dei sacchetti contenenti i farmaci scaduti. Su tali contenitori deve essere riportata la dicitura "R.U.P. – Farmaci Scaduti" e, nel caso di lunghi periodi di stoccaggio provvisorio, la data di riempimento. I suddetti contenitori (se non destinati anch'essi allo smaltimento) saranno sottoposti a bonifica con periodicità minimo annuale.

Il centro di stoccaggio deve essere fornito di contenitore di materiale antiacido per l'eventuale raccolta di liquidi provenienti dai rifiuti.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI INGOMBRANTI PER L'INTERO CICLO DI SMALTIMENTO

Art.35 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capo disciplina le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti come definiti dall'articolo 3, punto a-2 e speciali assimilabili agli urbani ingombranti come definiti dall'articolo 3, punto b-2.

Art.36 – CONFERIMENTO

L'asportazione dei rifiuti urbani ingombranti e speciali assimilabili agli urbani ingombranti avviene tramite un servizio speciale organizzato, anche su richiesta dell'utente, secondo le modalità adottate dal competente ufficio Ambiente e/o da apposite ordinanze sindacali.

Il conferimento, comunque, deve avvenire a piè del fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni o degli esercizi commerciali, artigianali o industriali e/o nei luoghi di volta in volta indicati dai responsabili dell'organizzazione del servizio stesso.

E' consentito il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti e speciali assimilabili agli urbani ingombranti, ad opera dell'utente, presso i centri di raccolta e/o di smaltimento, senza alcuna autorizzazione, purché si tratti di rifiuti prodotti nel territorio comunale e conferiti negli orari previsti.

Art.37 – TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti ingombranti e speciali assimilabili agli urbani ingombranti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie di cui ai principi generali dell'articolo 5 e particolari di cui agli articoli 59-60-61-62 e 63 del presente regolamento.

Art.38 – SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente Titolo deve avvenire attraverso impianti idonei, salvo garantire il recupero di parti e materiali destinabili al riciclaggio o riutilizzo.

TITOLO V

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.39 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni come definiti dall'articolo 3, punto a-3.

Art.40 – RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale come definito dal precedente capo II dell'articolo 12. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Il servizio non viene effettuato nelle aree in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio nazionale, è a carico degli enti competenti.

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vanno spazzati e raccolti a cura del pubblico servizio, purché le manifestazioni risultino sempre debitamente autorizzate.

Art.41 – CESTINI PORTA RIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell'amministrazione comunale, appositi cestini. Il servizio di nettezza urbana provvede periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia degli stessi.

L'uso dei cestini è consentito esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

L'installazione e la gestione dei cestini possono essere affidate all'amministrazione comunale e a ditte private con scopi pubblicitari, purché senza oneri per il Comune.

Art.42 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari o coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. Qualora i responsabili non provvedessero e l'accumulo di rifiuti potesse diventare pregiudiziale per l'igiene pubblica, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art.43 – PULIZIA DI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.

I rifiuti che si formano in dette aree devono essere raccolti in sacchi e conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art.44 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Art.45 – SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI, ECC.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti nei contenitori predisposti dal servizio di raccolta. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso

pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art.46 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito servizio, rimettendo i costi sostenuti dal responsabile.

Art.47 – ESPURGO DI POZZETTI STRADALI

Il servizio di smaltimento dei rifiuti esterni comprende anche la pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art.48 – OBBLIGHI VARI

Le persone che conducano cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo ad adeguata pulizia con ogni idoneo accorgimento.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dal servizio comunale (dei Macelli Pubblici, di Igiene Urbana) secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai competenti uffici della Usl o prescritte dal regolamento comunale di igiene e sanità.

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art.49 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano tra le attività di competenza del servizio di smaltimento dei rifiuti esterni le seguenti:

- lavaggio periodico delle pavimentazioni stradali;
- lavaggio e disinfezione delle aree di mercato;
- lavaggio e disinfezione dei bacini e vasche delle pubbliche fontane e fonti, assicurando il regolare deflusso delle acque ed evitando il ristagno o la dispersione delle stesse;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
- pulizia, lavatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;
- altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.50 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

In caso di rilevante nevicata il servizio di nettezza urbana in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale provvede allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale, nelle zone e strade individuate con ordinanza sindacale, dando in ogni caso la precedenza a ponti, salite, strade di grande traffico, accessi ed uffici pubblici ed a luoghi di pubblico interesse.

A tal fine il personale del servizio deve rendersi immediatamente reperibile.

E' consentito lo spargimento di idonee miscele contro la formazione di ghiaccio.

TITOLO VI

PRESELEZIONE DEI RIFIUTI

Art.51 – SERVIZIO DI PRESELEZIONE

Compete obbligatoriamente al Comune, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n.60 del 19 agosto 1988, la diminuzione della produzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani tramite preselezione.

L'attività di preselezione concerne tutti i materiali presenti nei rifiuti sopraddetti per i quali sia possibile organizzare una raccolta differenziata ed il riutilizzo in condizioni di economicità, detratti i costi promozionali e valutati tutti i vantaggi ambientali, diretti ed indiretti.

La preselezione è obbligatoria anche per quei rifiuti la cui raccolta differenziata consenta uno smaltimento differenziato in condizioni di maggiore economicità o di minore impatto ambientale.

Competono obbligatoriamente al Comune, direttamente o mediante aziende municipalizzate o consorziali o mediante concessione a ditte o enti specializzati ed autorizzati, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti preselezionati.

Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono portati in detrazione dei costi complessivi del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art.52 – OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO

L'Amministrazione comunale istituisce, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, servizi di raccolta differenziata per taluni rifiuti.

I produttori di tali rifiuti sono tenuti al conferimento degli stessi presso gli appositi punti di raccolta e contenitori, secondo le modalità prescritte dalla pubblica amministrazione.

I rifiuti devono essere conferiti quanto più possibile epurati di sostanze o materiali non destinati alla raccolta differenziata.

E' fatto divieto assoluto di gettare, depositare o abbandonare i rifiuti destinati alla raccolta differenziata in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dall'Amministrazione comunale, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.

Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art.53 – RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E RIUTILIZZO DELLE MATERIE SECONDE

L'Amministrazione comunale favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti.

Negli enti comunali e nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale è vietato l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari.

Per le attività comunali vengono utilizzati, in ogni ipotesi tecnicamente possibile, carta e cartoni provenienti da materie prime secondarie.

TITOLO VII

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

Art.54 – SMALTIMENTO DISTINTO

I produttori di rifiuti speciali e tossici e nocivi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed urbani assimilati ed a provvedere ad un loro adeguamento e distinto smaltimento, come prescritto dall'articolo 3, comma 3°, del DPR 10.9.1982 n.915.

Art.55 – RIFIUTI INERTI

Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:

- i materiali provenienti da demolizioni o scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;
- i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;
- le rocce ed i materiali litoidi da costruzione.

Tali rifiuti devono essere smaltiti in discarica autorizzata dal Comune (discarica di seconda categoria tipo A, punto 4.2.3.1. deliberazione del Comitato Interministeriale citata), a norma della L.R.n.65 e della deliberazione R.T.n.14 .390 del 17.12.1984.

L'Amministrazione Comunale fisserà nel provvedimento di autorizzazione le modalità di gestione che dovranno essere applicate.

I rifiuti speciali inerti vengono preferibilmente smaltiti tramite riutilizzo e/o riempimento e coperture. I soggetti che hanno necessità dei suddetti rifiuti ne danno comunicazione all'Ufficio comunale competente indicando il luogo e lo scopo del reimpiego e la quantità dei rifiuti richiesti. Il reimpiego è ammesso nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Ufficio competente.

Per la consultazione da parte dei cittadini che abbiano necessità di smaltire questo tipo di rifiuti speciali, sarà predisposto elenco dei punti di scarico autorizzati.

Per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione negli ambiti di propria competenza, il Comune favorisce l'utilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.

Art.56 – RIFIUTI PROVENIENTI DAI CIMITERI

I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali (articolo 85 comma 2 DPR 285/90) sono da annoverare tra gli speciali per quanto riguarda lo smaltimento ma deve essere tenuto presente l'aspetto della pericolosità per la salute pubblica.

Pertanto, tali rifiuti si dividono in:

- a) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA PERCHE' NON INFETTI.

Sono quei rifiuti o frazione di essi che ancorché provenienti da attività cimiteriali non hanno mai avuto contatto con la salma, quali: fiori freschi o secchi, piante vive o secche, carte, candele, marmi, ecc., cioè rifiuti dei materiali utilizzati per adornare le tombe.

b) RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA PERCHE' INFETTI.

Sono quei rifiuti o frazione di essi che sono stati a stretto contatto con la salma, quali casse, vesti, oggetti, ecc.

I rifiuti di cui al punto a) sono da ritenersi assimilabili ai rifiuti urbani perché non dissimili al residuo di qualsiasi giardino pubblico e quindi come tali si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti urbani interni e speciali assimilabili agli urbani.

Per i rifiuti di cui al punto b) si rimanda alle disposizioni impartite dall'articolo 85 del DPR 285/90, i quali debitamente trattati e trasportati devono essere avviati alla termodistruzione.

Competono obbligatoriamente al Comune, direttamente o mediante aziende municipalizzate o consorzi o mediante concessione a ditta od enti specializzati ed autorizzati le operazioni di raccolta, eventuale trattamento e/o disinfezione, trasporto, trattamento di stoccaggio provvisorio e finale.

Art.57 – RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

Per i rifiuti costituiti da parti di macchine ed impianti obsoleti, carcasse di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravans, macchine operatrici e simili, che per volontà dei proprietari o disposizioni di legge siano destinati alla demolizione, lo smaltimento è regolamentato secondo quanto prescritto dall'articolo 15 del DPR 915/82, dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.84 citata e dalla L.R.n.65 del 1.1.84. Tali rifiuti devono essere conferiti dal proprietario degli stessi agli appositi centri di raccolta, al fine della demolizione, rottamazione od eventuale recupero di parti e materiali. Il Comune ha facoltà di istituire e gestire un centro comunale di raccolta per i rifiuti di cui trattasi.

Per il rilascio a privati della licenza comunale prevista dal quarto comma del citato articolo 15 del DPR 915/82, per l'installazione e la gestione di centri di raccolta per la demolizione, rottamazione o recupero di autoveicoli, rimorchi e simili, gli interessati devono presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco. La domanda dovrà contenere:

- generalità complete del richiedente;
- denominazione e ragione sociale della Ditta rappresentata dal richiedente;
- superficie che il richiedenti intende utilizzare per la realizzazione del centro di raccolta;
- planimetria generale in scala 1:2000 con indicazione dell'ubicazione della superficie utilizzata nel territorio comunale e planimetria del centro di raccolta in scala non inferiore a 1:500;
- attrezzatura che si intende utilizzare nella gestione del centro;
- quantitativo massimo di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso;
- tempo massimo di detenzione, previsto da parte del centro di raccolta, dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione non superiore comunque a 180 giorni dalla data di conferimento;
- caratteristiche della recinzione dell'area occupata dal centro.

La licenza viene rilasciata dal Sindaco dietro istruttoria da parte degli uffici comunali competenti.

Resta salvo l'obbligo per i gestori dei centri di cui trattasi di ottenere l'autorizzazione provinciale prevista dalla normativa vigente.

Art.58 – RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI AFFLUENTI

Compete al Comune lo smaltimento dei residui prodotti dalle attività di trattamento di rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque di scarico, in conformità ai criteri dettati dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VIII

NORME RELATIVE ALLA TUTELA IGIENICO – SANITARIA

Art.59 – VIGILANZA IGIENICO – SANITARIA DEL SERVIZIO

La vigilanza, sotto il profilo igienico – sanitario, di tutto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio comunale, nelle varie fasi di: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi), nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce l'attività di pubblico interesse ed è affidata al competente servizio della struttura sanitaria pubblica (USL).

L'Ufficio Ambiente Comunale proporrà al Sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso.

L'attività sarà in ogni caso volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi previsti, ispettivi, di controllo e di analisi, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico – sanitario, sarà assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione del servizio.

Art.60 – DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo a tutto il personale dipendente addetto al servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- di tutti i mezzi di trasporto dei rifiuti;
- di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

Art.61 – SPAZZAMENTO DELLE VIE E DELLE PIAZZE

Lo spazzamento delle vie e delle piazze sarà assicurato, nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 40 del presente regolamento.

Il detto servizio sarà intensificato in occasione di fiere, mercati, ricorrenze speciali, ecc.

Nelle zone non comprese nei perimetri di cui all'articolo 12 del presente regolamento, saranno assicurati interventi periodici e straordinari al fine di rimuovere, in ogni caso, qualsiasi motivo negativo ai fini igienico – sanitario.

Art.62 – RECIPIENTI DI RACCOLTA

Nelle zone in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è stato istituito, gli utenti, ferme le prescrizioni tecniche, dovranno attenersi, sotto il profilo igienico – sanitario, ai seguenti principi generali:

- 1) dovranno evitare qualsiasi dispersione dei rifiuti, anche se dipendente dall'azione di animali, ricorrendo agli opportuni accorgimenti;
- 2) dovranno depositare i rifiuti in idonei contenitori ed in modo che possono essere prelevati con facilità dal personale addetto;
- 3) dovranno attenersi alle prescrizioni che il personale addetto riterrà più opportune nell'interesse del servizio.

E' data la facoltà al Sindaco, in relazione anche alle esigenze di ciascuna utenza, sentito l'Ufficio Ambiente e l'Ufficio di Polizia Urbana, di prescrivere, con apposita ordinanza, l'uso di particolari recipienti atti a rimuovere eventuali inconvenienti o, comunque, per assicurare il miglioramento del servizio.

Art.63 – RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Nelle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti il personale deve evitare di produrre qualsiasi rumore molesto e fare uso delle attrezzature con la massima diligenza assicurando, in particolare, ogni accorgimento per evitare le esalazioni moleste.

E' fatto assoluto divieto al personale di sostare con i mezzi di raccolta oltre il tempo strettamente necessario per le relative operazioni.

Art.64 – RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili a quelli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani e assimilabili agli urbani trattati dal presente regolamento.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che prestino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscono la migliore tutela possibile delle esigenze igienico – sanitarie nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legge 9/11/88 n.475 e successive modificazioni.

Art.65 – DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

E' vietato, in tutto il territorio comunale, di abbandonare all'aperto i rifiuti solidi urbani così come è vietato effettuare depositi temporanei di essi nelle pubbliche vie o piazze, nei pubblici mercati nonché nelle pubbliche aree.

E' fatto altresì assoluto divieto di abbandonare i rifiuti nelle pubbliche scarpate nonché nelle sponde dei corsi d'acqua, nei prati e nelle aree in cui, per consuetudine, vengono consumati pasti, merende, ecc., o comunque ritenuti luoghi di ritrovo o di sosta dei passanti.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi sanitari, igienici o ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modificazioni è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art.66 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, urbani pericolosi e speciali assimilabili agli urbani per l'intero ciclo di smaltimento, nonché per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti ed esterni, viene istituita apposita tassa annuale in base a tariffa, nel rispetto dei criteri e di ogni altra disposizione stabilita dal Capo III del D.Lgs.15.11.1993 n.507.

Sono incentivati ed agevolati gli interventi diretti a limitare la formazione dei rifiuti. Il regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento potrà prevedere speciali agevolazioni, a norma dell'articolo 67 del summenzionato decreto legislativo, per le attività commerciali, artigianali e di servizi che adottino misure idonee a ridurre la formazione di rifiuti, secondo quanto specificato nel regolamento stesso.

Art.67 – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di consentire l'elaborazione di piani di sviluppo o di intervento, gli uffici interessati sono tenuti a fornire periodicamente al competente Ufficio Ambiente l'elenco delle concessioni edilizie e delle licenze di abitabilità rilasciate per nuovi edifici, lottizzazioni, grosse ristrutturazioni, complessi civili e industriali, la copia delle planimetrie dei progetti di strade, fognature, arredo urbano e zone verdi approvati da parte dell'Amministrazione comunale e ogni altra notizia, documento o progetto utile alla programmazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Art.68 – NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Oltre al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Organico del Personale, gli addetti al servizio di N.U. sono tenuti a:

- adempiere ai compiti loro assegnati dal competente ufficio utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendolo ove mancanti od inadeguati;
- prendere ogni precauzione durante lo svolgimento del proprio lavoro per evitare ogni danno a persone o cose per ridurre al minimo ogni molestia;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o, comunque, ritenute opportune dagli organi competenti;
- segnalare tempestivamente all'ufficio competente ogni disservizio o problema igienico – sanitario ed ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con indicazione, ove possibile, dei contravventori.

Al personale di cui trattasi è vietato accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto ed appropriarsi di qualsiasi materiale conferito quale rifiuti al servizio di N.U..

Il servizio di N.U. viene svolto, secondo le necessità, nei sette giorni della settimana.

Art.69 – OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VERSO IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

L'Amministrazione comunale, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro, è tenuta a:

- organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, tenendo presente le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
- fornire i materiali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto necessario a garantire la sicurezza del personale;
- assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali ove necessaria.

I rapporti di lavoro vengono gestiti dall'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni sindacali sulla base delle vigenti norme contrattuali.

Art.70 – TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Tutto il personale addetto al servizio di nettezza urbana:

- 1) almeno una volta all'anno dovrà essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce;
- 2) dovrà essere dotato:
 - a) di guanti speciali al fine di evitare qualsiasi contatto diretto con i rifiuti;
 - b) di ogni altro indumento ritenuto utile per la tutela igienico – sanitaria della persona;
 - c) di mantello o altro indumento appropriato per il riparo dalla pioggia.

Dovrà essere sempre garantito, in ogni caso, ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n.300.

Art.71 – UBICAZIONE DELLE DISCARICHE E DEGLI IMPIANTI

L'ubicazione delle discariche e degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale sentita la Usl locale.

Il relativo progetto, sotto il profilo urbanistico, sarà sottoposto all'istruttoria di rito prima di essere sottoposto all'approvazione dell'organo regionale di controllo ai sensi dell'articolo 6 del DPR 915/82.

In ogni caso, trattandosi di attività insalubre di prima classe ai sensi dell'articolo 216 del TU.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 (è compresa al n.213 dell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto Ministeriale della Sanità 19 novembre 1981, pubblicato sulla G.U. n.337 del 9 dicembre 1981) la distanza dovrà essere tale da non fare risentire i suoi effetti molesti alle abitazioni più vicine.

Le aree destinate alle discariche nel suolo o sul suolo dovranno essere opportunamente recintate al fine di evitare l'accesso agli animali randagi e, su di esse, dovranno essere assicurate visite periodiche di controllo da parte del competente servizio della Usl locale che vigilerà anche sulle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree di discarica.

Art.72 – CONTROLLI

In attuazione al disposto dell'articolo 104 secondo comma del DPR 21 luglio 1977 n.61 e dell'articolo 7 del DPR 915/82 e della L.R.n.65/84, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, al fine di assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento od attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti debbono sempre essere recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

Art.73 – VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI – SANZIONI

Le violazioni a quanto prescritto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati, ai sensi dell'articolo 107 del TULCP approvato con R.D.3.3.1934 n.383 e delle ulteriori disposizioni legislative in materia.

Nella "TABELLA DELLE SANZIONI" allegata, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni, nonché il rinvio alle maggiori sanzioni previste dal DPR 915/82.

Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1982 n.689.

Art.74 – PROPRIETA' DEI RIFIUTI

Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate".

Art.75 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione e dopo che la stessa sia divenuta esecutiva.

Art.76 – LEGGI ED ALTRI REGOLAMENTI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal DPR 915/82 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Art.77 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Una copia del presente regolamento, a cura dell'Ufficio Ambiente comunale che ha cura del servizio e dell'Ufficio di Segreteria dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione a norma della legislazione vigente in materia di norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990 n.241).